



Protezione Ambiente Sicurezza
Studio associato professionale

Via Lana, 1 – 25020 FLERO (Brescia)
Telefono 030.3583956
Fax 030.3583957
www.studiopas.it
e-mail : info@studiopas.it
Partita IVA : 03539590178

CIRCOLARE N° 1 DEL 16 FEBBRAIO 2011

MANIGLIONI ANTIPANICO

Decreto Ministeriale del 03/11/2004 - Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio (Gazzetta Ufficiale Italiana n° 271 del 18/11/2004) - Entrato in vigore il 16 febbraio 2005

Come già anticipato nella circolare n. 10 del 19 luglio 2010, si ricorda che come previsto dall'art. 5 del decreto in oggetto, i dispositivi (maniglioni antipanico) non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività ricomprese nel campo di applicazione, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè entro la data odierna 16 febbraio 2011).

La installazione dei maniglioni antipanico secondo il decreto è obbligatoria nei seguenti casi:

- b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
- b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
- b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

La Lettera Circolare Ministeriale n° 10493 del 14/12/2004 - *Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio*, ha precisato all'art. 3 che nessun obbligo è previsto per:

- a) attività non soggette a certificato di prevenzione incendi (salvo obblighi del datore di lavoro);
- b) attività soggette a certificato di prevenzione incendi, non aperte al pubblico e la porta è utilizzata da meno di 10 persone;
- c) attività preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto.**